

**x redazione:
da leggere prima della stampa**

x redazione:
fare ricerca di AA.VV con AA.VV.
asterisco della nota (nella nota) non ad effetto apice ma normale

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Sezione I</i>	
<i>Evoluzione, sviluppo ed efficienza del credito cooperativo</i>	
MARIA CECILIA CARDARELLI, <i>Introduzione</i>	3
PIETRO CAFARO, <i>Credito cooperativo ieri: un profilo di lungo periodo</i>	6
LUIGI FILIPPO PAOLUCCI, <i>Più ombre che luci nella riforma delle banche di credito cooperativo</i>	23
OLIVIER BUTZBACH, TALITA DESIATO, GENNARO ROTONDO, <i>Elementi per una valutazione economico-giuridica della riforma delle banche di credito cooperativo in Italia</i>	30
GIOVANNI ROMANO, <i>La riforma della cooperazione di credito in Italia</i>	59
RAFFAELE D'ALESSIO, <i>Ombre e luci in tema di investimento solidale nel IV sec. d.C.</i>	70
 <i>Sezione II</i> ↳ stesso spazio di Sezione I	
<i>Gruppo Bancario Cooperativo: struttura e organizzazione</i>	
GIANVITO GIANNELLI, <i>La riforma della banche di credito cooperativo e la governance del gruppo</i>	81
RENATO SANTAGATA, <i>“Coesione” ed autonomia nel Gruppo Bancario Cooperativo</i>	89
ENRICO TONELLI, <i>La riforma delle BCC del 2016: nuove (?) forme di integrazione tra imprese cooperative bancarie e vecchi sistemi</i>	127
FRANCESCO GIACOMO VITERBO, <i>Il contratto di coesione: flessibilità del modello e margini di esercizio dell'autonomia</i>	141
PAOLO CUOMO, <i>Poteri e doveri della “capogruppo” nel gruppo bancario cooperativo</i>	162
ROBERTO FORMISANI, <i>Il contratto di coesione: possibili inquadramenti sistematici</i>	177

Sezione III

Finanziamento e gestione del rischio di credito

MONICA MARIA CATERINA COSSU, <i>L'obiettivo della ripatrimonializzazione nella riforma delle banche di credito cooperativo</i>	191
GIULIANA MARTINA, <i>Le azioni di finanziamento tra esigenze di patrimonializzazione e natura mutualistica delle banche di credito cooperativo</i>	224
CRISTIANA FIENGO, <i>Sottoscrizione da parte della capogruppo di un Gruppo bancario cooperativo di azioni di finanziamento emesse dalle banche di credito cooperativo affiliate</i>	237
LORENZO FREDIANI, <i>Riforma 2016</i>	251
VINCENZO FARINA, <i>La nuova disciplina dell'anatocismo bancario</i>	277
RAFFAELLA BARONE, <i>Nuove regole per le BCC: quali effetti per l'usura?</i>	301

Sezione IV

La mutualità delle nuove BCC

MARIA ISABEL CANDELARIO MACÌAS, <i>A vueltas sobre la identidad y RSE de las cooperativas de crédito como alternativa bancaria</i> <i>Uno sguardo sull'identità e CSR di cooperative di credito come alternativa bancaria</i>	323
ERNESTO CAPOBIANCO, <i>Mutualità e scambio nelle banche di credito cooperativo</i>	348
MARIA LUISA TACELLI, <i>La riforma del credito cooperativo. Alcuni rilievi a partire dalla Dottrina sociale della Chiesa</i>	356
CARLO POTÌ, <i>Mutualità nelle BCC e nel Gruppo Bancario Cooperativo dal presente al futuro: una prospettiva reale di economia civile</i>	365
EMANUELE DI PALMA, <i>La Riforma del Credito Cooperativo: un'occasione di consolidamento del sistema se orientata alla tutela e alla valorizzazione dei territori</i>	372

Conclusioni

VITTORIO SANTORO	376
------------------	-----

Sezione II
Gruppo Bancario Cooperativo:
struttura e organizzazione

x Prof.:

spa o S.p.a. per favore uniformare correggendo quali dei due termini

La riforma delle banche di credito cooperativo e la governance del gruppo

*Gianvito Giannelli**

SOMMARIO: 1. *Governance* del gruppo cooperativo. – 2. Gli effetti patrimoniali. – 3. Mutua-
lità di gruppo e solidarietà di sistema.

1. *Governance del gruppo cooperativo*

Le riforme del credito cooperativo (d.l. n. 18 del 2016[✓] conv. in l. n. 49 del 216 per le banche di credito cooperativo e l. n. 3 del 2015, conv. con l. n. 33 del 2015 per le banche popolari) sono state frutto di interventi non omogenei quanto a risultati e modalità di approccio.

Basti riflettere sulla circostanza che nel caso delle banche popolari maggiori, quelle cioè che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro lo strumento adottato è stato quello della trasformazione forzata come onere per evitare la liquidazione o la perdita dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, mentre nel caso delle banche di credito cooperativo la riforma ha portato ad un modello negoziato attraverso l'adesione delle Bcc ad un gruppo che vede come esercente l'attività di direzione e coordinamento la società partecipata.

Inoltre per le grandi Bcc la trasformazione è stata concepita non come un obbligo ma come un onere per sottrarsi all'aggregazione di gruppo (art. 2, comma 3, d.l. n. 18 del 2016, art. 36 T.u.b.), al prezzo però di devolvere il patrimonio netto ai fondi mutualistici (art. 150-*bis*, comma 5, T.u.b. come modificato dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 18 del 2016); è prevista una eccezione per le "grandi" Bcc con un patrimonio netto superiore ai duecento milioni che però devono assoggettarsi ad una imposta straordinaria pari al 20% della loro consistenza patrimoniale.

Ne è risultata una tripartizione di banche appartenenti o già appartenenti alla galassia del credito cooperativo: i) le banche popolari in corso di trasformazione

* Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (gianvito.giannelli@studiogiannelli.com).

✓ virgola

in spa; ii) le banche popolari non soggette ad obbligo di trasformazione ma la cui disciplina risulta peculiarmente modificata dalla riforma; iii) le Bcc.

La diversità dello strumento giuridico prescelto non esclude però un minimo di disegno unitario che è quello di favorire la ripatrimonializzazione delle banche cooperative; sul presupposto, tutto da verificare e niente affatto scontato, che il ricorso alla forma cooperativa scoraggi l'attrazione degli investitori.

Si impone una premessa: mentre nel caso delle banche popolari il superamento di determinati limiti di attivo (8 miliardi di euro) viene apprezzato come necessità di incentivare (attraverso la trasformazione in S.p.a.) la ricapitalizzazione attraverso soci investitori che in tanto sono incoraggiati a sottoscrivere il capitale della banca popolare, in quanto si attribuisce loro una adeguata *voice* nella *governance* della banca (appunto attraverso l'abbandono del modello cooperativistico e del principio una testa un voto), nel caso delle Bcc il rafforzamento patrimoniale viene pensato attraverso il ricorso ad una tecnica di solidarietà di gruppo.

L'adesione delle Bcc al gruppo è condizione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 36-*bis* T.u.b.) e l'esclusione dal gruppo obbliga la Bcc a trasformarsi o a liquidarsi.

Le considerazioni che precedono non esimono dal tentativo di operare qualche riflessione di sistema e di concentrarsi su tre tematiche: i) patrimonializzazione; ii) *governance*; iii) diritti dei soci.

I tre aspetti tematici sono strettamente connessi, perché l'esigenza di favorire la patrimonializzazione non può che avere impatti sulla *governance* delle banche interessate dalla riforma; al tempo stesso, come vedremo, l'adozione di un diverso modello patrimoniale e organizzativo è perseguita al prezzo di un sostanziale sacrificio dei diritti dei soci.

Così come nel caso delle grandi banche popolari il rafforzamento patrimoniale non può che passare (nell'ottica del legislatore) attraverso un rafforzamento degli strumenti di *voice* degli investitori e l'adesione al modello capitalistico della spa (appena temperato dalla possibilità di introdurre tetti di voto temporali ex art. 1, comma 2, l. n. 33 del 2015), nel caso delle Bcc il rafforzamento patrimoniale non può che avere una ricaduta in termini di perdita (che definirei graduata v. *infra*) di autonomia gestionale e cioè nella adesione ad una logica di gruppo il cui prezzo è (per definizione) la compressione della autonomia imprenditoriale.

Più in dettaglio: la *governance* delle Bcc è ridisegnata con l'adozione di un nuovo modello di gruppo costituito da una società capogruppo (il termine *holding* è meno corretto perché in realtà sono le società assoggettate a direzione e coordinamento che partecipano al capitale della capogruppo e non viceversa) partecipata dalle (maggiori) Bcc e che esercita attività di direzione e coordinamento tramite un c.d. contratto di coesione, il cui contenuto è in parte tracciato dalla disciplina e nello specifico deve essere approvato dalla Banca d'Italia e al quale è demandata la definizione della funzione di indirizzo strategico.

???

Il legame di gruppo è disegnato mediante l'utilizzo di vincoli contrattuali piuttosto che mediante la partecipazione al capitale; se mai è vero il contrario perché non è la capogruppo a detenere quote di partecipazione al capitale delle controllate, ma sono le controllate a detenere quote di partecipazione nella società che esercita l'attività di direzione e coordinamento mediante il ricorso a vincoli contrattuali. È degno di nota, ancora, che la società capogruppo può nominare o revocare gli amministratori delle società aderenti al gruppo, previsione che è temperata dalla necessità che il contratto di coesione indichi i casi motivati ed eccezionali in cui la società capogruppo può nominare, opporsi alla nomina e revocare i componenti degli organi di gestione e delle società aderenti al gruppo (art. 37-ter T.u.b.).

Si delinea quindi un gruppo cooperativo paritetico che trova la sua menzione in una specifica disposizione del codice civile (art. 2545-septies c.c.) ed è regolato su base contrattuale, così recependo un modello già ipotizzato, per le cooperative, dai più autorevoli studiosi della materia (Buonocore) ben prima della riforma societaria del 2003.

Il modello organizzativo prescelto è, quindi, quello a piramide rovesciata dove sono le società controllate (in forza di vincoli contrattuali) a partecipare al capitale della capogruppo e non viceversa.

Inoltre, la disciplina non esclude la possibilità di formare sotto gruppi mediante la costituzione di *subholding* (per ipotesi che potrebbero essere espressione delle Federazioni locali delle Bcc) da parte della società capogruppo; è degno di nota che per espressa deroga consentita dall'art. 37-bis, comma 6, T.u.b. nel testo novellato, le *subholding* potrebbero anche sottoscrivere azioni della capogruppo derogando così al divieto posto dall'art. 2359-bis c.c.

È certo però che il modello ipotizzato dal riformatore potrebbe portare ad interessanti conseguenze sul piano civilistico.

Apparentemente il capitale della società capogruppo, a sua volta esercente attività bancaria, deve essere detenuto in misura maggioritaria dalle Bcc appartenenti al gruppo (art. 37-bis, comma 1, T.u.b.); inoltre, lo statuto della capogruppo indica il numero massimo di azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio; quindi, se in teoria più Bcc potrebbero esercitare di concerto il controllo civilistico sulla capogruppo, è da escludere che singole Bcc esercitino tale controllo ed ancor più è da escludere che singole società per azioni non esercenti attività bancaria possano esercitare il controllo civilistico sulla c.d. *holding*.

Ad ogni modo, nel caso della partecipazione delle Bcc, l'eventuale controllo che le stesse potrebbero esercitare in senso civilistico sulla capogruppo (e sempre che si verifichi le condizioni di cui sopra) sarebbe però sterilizzato in forza del contratto di coesione; conseguentemente, non vi sarebbe obbligo di procedere al consolidamento dei conti, stante l'esimente di cui all'art. 28, d.lgs. n. 127 del 1991, novellato dal d.lgs. n. 139 del 2015 (grave e duratura restrizione dei diritti della controllante). In effetti, la attuale disciplina dei conti consolidati (novellata nel 2015) escluder l'obbligo di consolidamento in capo alle parteci-

panti proprio per la presenza del contratto di coesione che sterilizza il controllo delle Bcc.

Il controllo è, viceversa, esercitato, in forza del contratto di coesione, dalla capogruppo sulle Bcc ed è specificato (tra l'altro) attraverso un esplicito richiamo ai principi contabili internazionali adottati dalla Unione europea (art. 37-*bis*, comma 1, lett. a). Il riferimento è all'IRFS n. 10 che definisce il controllo attraverso tre parametri: i) potere sull'investimento; ii) diritti sui rendimenti dell'investimento; iii) potere di incidere sui rendimenti; cosicché il rinvio ai principi contabili internazionali innanzi tutto definisce un contenuto minimo di controllo come determinato dal contratto di coesione che, però, influisce in maniera rilevante sulla gestione delle aziende bancarie e sui risultati di tale gestione; in secondo luogo, definisce e disciplina gli effetti di tale controllo ai fini del consolidamento dei conti.

Più dubbio è se debbano obbligatoriamente aderire al contratto di coesione le società non esercenti attività bancaria che partecipino al capitale della capogruppo.

Gli indici normativi offrono indicazioni non sempre coerenti: l'art. 37-*bis*, comma 1, lett. c include le società bancarie (diverse evidentemente dalle Bcc) finanziarie e strumentali come definite dall'art. 59 T.u.b.; la norma riguarda l'inclusione di tali società nell'ambito della vigilanza su base consolidata, cosicché si può ritenere che il rinvio all'art. 59 definisca al tempo stesso la fattispecie (società che possono fare parte del gruppo cooperativo) e l'assoggettamento alla disciplina (vigilanza su base consolidata).

b) L'art. 37-*bis*, comma 3, lett. b) prevede che il contratto di coesione assoggetti alla possibilità di nomina degli amministratori non solo le Bcc ma le società aderenti al gruppo, quindi, anche non esercenti alla attività bancaria.

L'art. 37-*ter* comma 1, lett. b) prevede che la capogruppo trasmetta alla Banca d'Italia un elenco delle Bcc e le società aderenti al gruppo; invece il comma 3 menziona solo le Bcc tra coloro che concludono il contratto; si registra un disallineamento della norma che non dovrebbe essere troppo enfatizzato anche perché la norma si occupa delle modifiche statutarie peculiari alle Bcc; inoltre, l'interpretazione restrittiva (secondo cui l'obbligo di stipulare il contratto sussisterebbe solo per Bcc finirebbe per provare troppo perché escludere dalla relazione di gruppo le altre banche (non di credito cooperativo) partecipanti al capitale della capogruppo il che sarebbe privo di ogni logica. ⊥ x

La disciplina in esame non lascia dubbi sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della c.d. capogruppo sulle Bcc, concetto che viene specificato sotto diversi profili: i) si richiamano espressamente la fattispecie e la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento per affermarne l'applicazione (art. 37-*ter*, comma 4, T.u.b.) o per escluderla (art. 2, comma 1, d.l. n. 18 del 2016); in ogni modo, la regola è quella della applicabilità della disciplina dell'attività di direzione e coordinamento mentre costituiscono ipotesi eccezionali i casi di disapplicazione di tale disciplina; ii) si richiama il concetto di controllo ai

fini dell'applicazione dei principi contabili internazionali sul consolidamento (art. 37-bis, comma 1, lett. a, IFRS 10) incentrato sul potere di gestione dell'investimento, sul diritto ai risultati economici dell'investimento, sul potere di disposizione dei risultati economici che costituisce il riflesso, sul piano patrimoniale, economico e finanziario, della gestione dell'investimento e dei risultati dell'attività di direzione e coordinamento; iii) si richiama l'art. 59 T.u.b. sulla vigilanza su base consolidata; iv) infine, sul piano più squisitamente gestionale perché alla società capogruppo sono avocate le decisioni in tema di controllo e gestione dei rischi, predisposizione e gestione dei piani di continuità della liquidità, di monitoraggio dei flussi finanziari, di controllo e gestione dell'equilibrio gestionale.

Attraverso il gioco dei rinvii, quindi la riforma delle Bcc traccia una nozione complessa, articolata su più livelli, secondo che si privilegi il momento della determinazione degli indirizzi strategici, il momento gestionale, il momento del controllo, il momento della vigilanza su base consolidata, o quello della verifica e destinazione dei risultati, che costituiscono articolazioni di un unitario processo imprenditoriale.

2. Gli effetti patrimoniali

La costituzione del gruppo bancario cooperativo comporta degli effetti importanti in punto di disciplina.

Innanzitutto, come ho anticipato, si applicherà la vigilanza su base consolidata ex art. 61 T.u.b. con conseguente responsabilizzazione della banca capogruppo.

In secondo luogo, si applicherà la disciplina regolamentare sulla concentrazione dei rischi che si andrebbero a consolidare in capo alla banca capogruppo come prevede la circolare n. 263 del 2006 (e successivi aggiornamenti) sulla vigilanza prudenziale.

Ancora, si applicheranno le regole di consolidamento contabile come disciplinate dal d.lgs. n. 127 del 1991 novellato nel 2015.

La conseguenza più importante è, però, come si è anticipato, il rafforzamento patrimoniale. Come abbiamo anticipato, alla società capogruppo (ma non solo) compete il ricorso a forme di intervento di ripatrimonializzazione delle banche in difficoltà mediante tecniche caratterizzate dalla proporzionalità dell'intervento e secondo il *risk based approach*.

In realtà l'intervento della capogruppo non è l'unico contemplato, perché l'adesione al gruppo comporta l'assoggettamento ad obblighi di garanzia solidale per le obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto dei limiti di vigilanza prudenziale; inciso, quest'ultimo, che solleva qualche dubbio interpretativo perché sembra che il contatto di coesione debba comunque circoscrivere la garanzia solidale di gruppo alle obbligazioni conformi

ai criteri di gestione prudentiale; con la conseguenza, non di poco conto, che la capogruppo e le altre banche si possano sottrarre all'obbligazione solidale adducendo che le obbligazioni per le quali sono chiamate a rispondere con sono conformi a regole di vigilanza prudentiale; o quantomeno che la violazione delle regole di gestione prudentiale possa essere opposta ai creditori come fatto limitativo della responsabilità solidale riveniente dal contratto di coesione (con l'applicazione cioè di una regola di condivisione dei rischi che si può già ritenere ricavabile dalla applicazione dell'art. 1227 c.c.).

Inoltre, si ipotizza la sottoscrizione, da parte della capogruppo, dei fondi mutualistici e dai fondi di garanzia tra le Bcc, di strumenti finanziari o di azioni c.d. di finanziamento rientranti nell'art. 2526 c.c., la cui emissione da parte delle Bcc, (sia *in bonis* che in crisi) è ora consentita dall'art. 150-*bis* T.u.b. previa autorizzazione della Banca d'Italia. Inoltre, la sottoscrizione, da parte della capogruppo, delle azioni di finanziamento emesse dalle Bcc è consentita anche al di fuori dei limiti di legge (artt. 150-*bis*, comma 4-*bis*, T.u.b.; 2526 c.c. e 34 T.u.b.). Ugualmente sottratta al rispetto dei limiti di legge è l'attribuzione dei diritti amministrativi ai soci finanziatori, anche se subordinatamente ad una previsione statutaria; cosicché i soci finanziatori potrebbero concorrere alla nomina di più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione (art. 150-*bis* T.u.b. nov., in deroga all'art. 2526, comma 2, c.c. e all'art. 34 T.u.b.).

Quanto precede non è privo di interesse, perché il ricorso agli strumenti finanziari partecipativi come tecnica di ripatrimonializzazione delle società in crisi è strumento già adoperato dalla prassi bancaria come tecnica di salvataggio delle imprese in difficoltà a base societaria, per le quali l'emissione degli strumenti finanziari sono sottoscritti dalle banche avviene a fronte della conversione dei crediti delle banche in forme di partecipazione al rischio più o meno accentuate; sembra cioè che il legislatore abbia mutuato dalla prassi bancaria l'utilizzo di uno strumento fino a non molti anni fa abbastanza trascurato, se non nella riflessione degli studiosi. Ai sottoscrittori di tali strumenti si può attribuire il diritto di nominare fino a un terzo dei componenti degli organi di gestione e di controllo.

L'adesione delle Bcc al gruppo è favorita escludendo il recesso del socio ai sensi dell'art. 2497-*quater* c.c.; il diritto del socio al disinvestimento, (sia pure nei termini compresi caratteristici delle società a mutualità prevalente) è, quindi sacrificato per favorire il rafforzamento patrimoniale dell'impresa societaria; inoltre, *quorum* meno elevati sono previsti in caso di fusione tra Bcc o di Bcc con altre società di diversa natura, con risultante della società derivante dalla fusione in S.p.a. (art. 36, comma 1, S.p.a.), con esclusione quindi dell'adozione della struttura di banca popolare.

In sintesi, sono sacrificati sull'altare delle esigenze di stabilità patrimoniale il diritto del socio al perseguimento prevalente delle finalità mutualistiche; il diritto al mantenimento della struttura cooperativa; iii) il diritto a che la Bcc sia governata da una maggioranza eletta dai soci operatori; iv) il diritto a disinvesti-

**x Prof.:
mancono**

i) e ii)
???

re in caso di adesione della Bcc al gruppo. Quest'ultimo profilo è tanto più rilevante perché l'adesione (indotta, per usare un eufemismo) della Bcc al gruppo può comportare uno sviamento rispetto alle regole proprie dell'agire cooperativo quali tradizionalmente inteso per l'universo Bcc, a partire, come si vedrà, dal limite territoriale di intervento, che non è riproposto per la banca capogruppo.

Se l'esigenza di stabilità patrimoniale della banca prevale sull'esercizio dei diritti individuali da parte dei soci, va detto che non è una scelta nuova, tanto è vero che si ritrova nella compressione (pudicamente definita limitazione) del diritto di recesso dei soci delle grandi banche popolari soggette ad obbligo di trasformazione (art. 28 T.u.b.); nonché, più in generale, nell'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 77, par. 1, lett. a) e 78 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 (c.d. reg. CRR) di ogni ipotesi di rimborso anticipato di azioni o strumenti finanziari di qualità primaria; la scelta è poi ripresa poi dall'art. 150-bis, comma 4, T.u.b., nel testo novellato che assoggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia il rimborso delle azioni di finanziamento emesse dalle Bcc.

x Prof.: artt.?

3. *Mutualità di gruppo e solidarietà di sistema*

Più in generale, l'impressione è che la disciplina in esame si preoccupi punto o poco dell'attuazione dello scopo mutualistico. È vero che i soci cooperatori conservano il diritto ad leggere la maggioranza del consiglio di amministrazione, ma tale diritto può essere derogato da una previsione statutaria a favore dei soci finanziatori, anche in deroga a quanto prevede l'art. 2526 c.c. Inoltre, l'art. 37-bis comma 3, lett. d, T.u.b. prevede che il contratto di coesione determini le condizioni di adesione, di diniego alla adesione, nonché di esclusione dal gruppo secondo criteri non discriminatori, in linea con il principio di solidarietà tra banche cooperative a mutualità prevalente; con ciò indicando che la mutualità cooperativa (prevalente) è elemento causale caratterizzante delle Bcc, mentre l'agire delle società del gruppo è ispirato ad una logica di solidarietà di gruppo (cioè a favore delle Bcc) ma non deve necessariamente perseguire finalità mutualistiche.

Oltretutto, l'agire della banca capogruppo non si deve necessariamente conformare al rispetto della regola di territorialità e anche se si può fondatamente dubitare che questo elemento, retaggio del passato, sia elemento caratterizzante la mutualità delle Bcc, si può registrare un ulteriore allontanamento rispetto al modello gestionale della Bcc.

Secondo l'art. 37-bis tra i poteri della capogruppo come definiti nel contratto di coesione vi è anche poteri e controlli volti a determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri interventi necessari per assicurare la attività di direzione e coordinamento ed il rispetto dei requisiti prudenziali.

Come abbiamo anticipato, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sia dal punto di vista delle scelte strategiche, che del rispetto dei requisiti prudenziali, i poteri son concentrati nella capogruppo, cosicché di fatto, almeno a livello di tracciabilità delle linee guida operative, sia la gestione strategica che quella corrente sono avocate dalla banca capogruppo.

Si delinea cioè un sistema articolato su più livelli decisionali dove il perseguimento della mutualità riguarda sia la gestione cosiddetta strategica (programmi di intervento, approntamento di prodotti riservati ai soci, interventi di solidarietà), che quella corrente, ma in cui spetta alla capogruppo definire le linee strategiche di intervento e (nella ipotesi minimale) i limiti prudenziali e di equilibrio gestionale.

In questa diversa ottica non pare sbagliato ritenere che si è passati da una mutualità societaria a una mutualità di gruppo, concetto che però va meglio specificato con due diverse accezioni: la prima è che l'impianto normativo sembra configurare una *solidarietà* di sistema (nel senso di assistenza patrimoniale), in cui la funzione del gruppo è quella di supportare le singole Bcc, piuttosto che una mutualità di sistema; la seconda è che il perseguimento dei fini mutualistici sono perseguiti nel rispetto di una cornice i cui confini sono tracciati dalla capogruppo. I limiti prudenziali all'agire nel perseguimento delle finalità mutualistiche sono cioè definiti a livello di sistema, tanto è vero che l'operatività prevalente con i soci può essere sacrificata su disposizione della Banca d'Italia a favore dell'operatività con non soci per esigenze di stabilità patrimoniale.

In nome della solidarietà di sistema e della stabilità patrimoniale la compressione dell'autonomia gestionale delle singole Bcc è attuata con diversi livelli di intervento: mediante la nomina o la revoca, circoscritta ad ipotesi eccezionali, dei componenti degli organi di gestione delle Bcc; ancora, mediante la nomina anche in deroga ai limiti numerici di legge (art. 2526, comma 2, c.c. e 34 T.u.b.) di componenti del consiglio di amministrazione da parte dei soci finanziatori, tra i quali si annoverano la stessa società capogruppo, i fondi mutualistici e i fondi di solidarietà delle Bcc; e, infine, mediante la previsione di politiche di gruppo e l'avocazione alla capogruppo della gestione strategica e, almeno in parte di quella ordinaria, oltre che dell'intero apparato dei controlli.

x Prof.: artt.?